

**FERIE (art. 13)**

(Le norme si applicano al personale di ruolo. Per i supplenti, vedi la scheda specifica)

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale.

**Durata:**

- personale di ruolo: 32 giorni lavorativi all'anno;
- personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all'anno;
- dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi all'anno;
- se il POF preveda la settimana articolata in 5 giorni di attività, per il personale ATA il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie; in questo caso i giorni di ferie goduti dal personale ATA per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno;
- nell'anno di assunzione e di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato; le frazioni di servizio superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non fruite vengono pagate.

Le assenze per malattia e le assenze parzialmente retribuite, anche se protratte per l'intero anno scolastico, non riducono il periodo di ferie.

**Periodo di fruizione:**

- **docenti**: durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e fino a 6 giorni durante il resto dell'anno, purchè la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere;
- **personale ATA**: 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio-31 agosto; il rimanente periodo può essere fruito anche frazionatamente nel corso dell'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

**Le ferie non godute** per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere personale possono essere fruite nell'anno scolastico successivo,

- dai docenti: nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- dal personale ATA: di norma, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del DSGA.

**Interruzione delle ferie per motivi di servizio.** Il dipendente ha diritto:

- al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
- al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

**Interruzione delle ferie per motivi di salute.**

Il ricovero in ospedale e le malattie di durata superiore a 3 giorni (da comunicare tempestivamente alla scuola e da documentare) interrompono il periodo di ferie.